

Deliberazione della Giunta Regionale 31 luglio 2023, n. 40-7338

D.lgs 502/1992, articolo 6, comma 3. Approvazione schema Protocollo d'Intesa con la Regione Autonoma Valle d'Aosta e l'Università degli Studi di Torino per l'attivazione di quattro posti aggiuntivi riservati da destinare a studenti residenti in Valle d'Aosta per l'a.a. 2022/2023



Seduta N° 383

Adunanza 31 LUGLIO 2023

Il giorno 31 del mese di luglio duemilaventitre alle ore 09:40 in Torino presso la sede della Regione Piemonte, via Nizza 330 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Fabio Carosso Vice Presidente e degli Assessori Maurizio Raffaello Marrone, Marco Protopapa, Marco Gabusi, Andrea Tronzano, Chiara Caucino, Elena Chiorino, Fabrizio Ricca, Luigi Genesio Icardi con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori

Matteo MARNATI - Vittoria POGGIO

DGR 40-7338/2023/XI

OGGETTO:

D.lgs 502/1992, articolo 6, comma 3. Approvazione schema Protocollo d'Intesa con la Regione Autonoma Valle d'Aosta e l'Università degli Studi di Torino per l'attivazione di quattro posti aggiuntivi riservati da destinare a studenti residenti in Valle d'Aosta per l'a.a. 2022/2023

A relazione di: Icardi

Premesso che:

- il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, all'art. 6, comma 3 e s.m.i, prevede che le Regioni attivino appositi protocolli d'intesa con le Università per l'espletamento dei corsi di laurea delle professioni sanitarie;
- la L. 10 agosto 2000, n. 251 ha disciplinato le "professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione, nonché della professione di ostetrica";
- con il Decreto Interministeriale 19 febbraio 2009 il M.I.U.R. di concerto con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ha regolamentato le classi di Laurea delle Professioni Sanitarie, ai sensi del D.L.gs. n. 502/1992 e s.m.i.;
- con il D.M. 08 gennaio 2009 il M.I.U.R. ha determinato le classi delle Lauree Magistrali delle Professioni Sanitarie;
- con il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 si sono apportate modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e tecnologia 3 novembre 1999, n. 509;

Premesso, inoltre, che i corsi di laurea delle professioni sanitarie attivati presso l'Università degli Studi di Torino e presso l'Università degli Studi del Piemonte Orientale sono disciplinati, per gli anni accademici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, dal Protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte e le due Università, approvato con D.G.R. n. 10 – 4695 del 25 febbraio 2022-

Preso atto che, come da documentazione agli atti della Direzione regionale Sanità e Welfare:

- con nota le 26 gennaio 2022 l'Assessorato alla Sanità, Salute e Politiche Sociali la Regione

Autonoma Valle d'Aosta ha chiesto all'Università degli Studi di Torino l'istituzione, per l'anno accademico 2022/2023, dei posti aggiuntivi da assegnare a studenti residenti in Valle d'Aosta nei seguenti corsi di laurea delle professioni sanitarie:

- n. 1 posto aggiuntivo riservato nel corso di laurea in Ostetricia;
- n. 1 posto aggiuntivo riservato nel corso di laurea in Fisioterapia;
- n. 1 posto aggiuntivo riservato nel corso di laurea in Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia;
- n. 1 posto aggiuntivo riservato nel corso di laurea in educazione professionale.
- l'Università degli Studi di Torino, con decreto rettorale d'urgenza, n. 1905 del 29 aprile 2022, ha approvato il potenziale formativo dei corsi di studio programmati a livello nazionale per l'a.a. 2022/2023, comprendendo anche il fabbisogno formativo espresso dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Richiamato che:

- con il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, n. 1113 del 1° luglio 2022, sono stati determinati i posti provvisori disponibili per i corsi di laurea triennali delle professioni sanitarie per l'anno accademico 2022/2023, stabilendo che con successivo decreto sarebbero stati attribuiti i posti disponibili in via definitiva;
- con successivo Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, n.1074 del 13 settembre 2022, sono stati determinati i posti definitivi disponibili per i corsi di laurea triennali delle professioni sanitarie della Scuola di Medicina dell'Università degli Studi di Torino;
- il citato Decreto ministeriale, n. 1074 del 13 settembre 2022, ha definito la programmazione dei posti disponibili per le immatricolazioni nei corsi di laurea delle professioni sanitarie, tenendo conto del potenziale formativo deliberato dai singoli Atenei e della necessità di contemperare l'offerta formativa deliberata con il fabbisogno professionale espresso dalle Regioni e dalle PP.AA. di Trento e Bolzano, nonché dalle categorie professionali;

Richiama il Decreto Rettorale dell'Università degli Studi di Torino n. 3499, in data 7 luglio 2022, modificato successivamente dai Decreti Rettorali n. 4121, in data 4 agosto 2022, e n. 4584, in data 22 settembre 2022, con il quale è stato indetto il bando per l'ammissione ai corsi di laurea triennali delle professioni sanitarie della Scuola di Medicina per l'anno accademico 2022/2023 con la riserva alla Regione autonoma Valle d'Aosta dei posti aggiuntivi riservati sopraindicati.

Dato atto che la Direzione regionale Sanità e Welfare, Settore "Sistemi Organizzativi e Risorse Umane del SSR", ha condiviso lo schema di uno specifico protocollo d'intesa al fine di rispondere alle esigenze espresse dalla Regione Valle d'Aosta e che il suddetto Protocollo d'Intesa ha durata triennale, ovvero per il completamento dell'iter formativo dei corsi di laurea dallo stesso contemplati, da attivarsi a decorrere dall'anno accademico 2022/2023 (1° anno).

Ritenuto di approvare, pertanto, lo schema di Protocollo d'Intesa, di cui all'allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, con la Regione Autonoma Valle d'Aosta e l'Università degli Studi di Torino per l'istituzione, nell'anno accademico 2022/2023, di n. 4 posti aggiuntivi da assegnare a studenti residenti in Valle d'Aosta nei seguenti corsi di laurea delle professioni sanitarie:

- n. 1 posto aggiuntivo riservato nel corso di laurea in Ostetricia;
- n. 1 posto aggiuntivo riservato nel corso di laurea in Fisioterapia;
- n. 1 posto aggiuntivo riservato nel corso di laurea in Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia;
- n. 1 posto aggiuntivo riservato nel corso di laurea in educazione professionale.

Ritenuto, inoltre, di demandare al Presidente della Regione la sottoscrizione del suddetto Protocollo d'Intesa, nel rispetto di quanto prescritto dal comma 2 bis dell'articolo 15 della legge 241/1990, autorizzando le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie al momento della sottoscrizione stessa.

Visto l'art. 6, comma 3, del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502;

vista la L. 10 agosto 2000, n. 251;
visto il D.M. 08 gennaio 2009;
visto il D.I. 19 febbraio 2009;
visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;
vista la L.R. 28 luglio 2008, n. 23.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale, in quanto i costi di cui al suddetto Protocollo d'intesa sono totalmente a carico della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, così come modificata con D.G.R. n. 1 – 3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale unanime;

delibera

- di approvare, ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del dlgs 502/1992, lo schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione Piemonte, la Regione Autonoma Valle d'Aosta e l'Università degli Studi di Torino, di cui all'allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per l'istituzione, nell'anno accademico 2022/2023, di n. 4 posti aggiuntivi da assegnare a studenti residenti in Valle d'Aosta nei seguenti corsi di laurea delle professioni sanitarie:
 - n. 1 posto aggiuntivo riservato nel corso di laurea in Ostetricia;
 - n. 1 posto aggiuntivo riservato nel corso di laurea in Fisioterapia;
 - n. 1 posto aggiuntivo riservato nel corso di laurea in Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia;
 - n. 1 posto aggiuntivo riservato nel corso di laurea in educazione professionale;
- di dare atto che il suddetto Protocollo d'Intesa ha durata triennale, ovvero per il completamento dell'iter formativo dei corsi di laurea dallo stesso contemplati, da attivarsi a decorrere dall'anno accademico 2022/2023 (1° anno);
- di demandare al Presidente della Regione la sottoscrizione del suddetto Protocollo d'Intesa, nel rispetto di quanto prescritto dal comma 2 bis dell'articolo 15 della legge 241/1990, autorizzando le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie al momento della sottoscrizione stessa;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale, in quanto i costi di cui al suddetto Protocollo d'intesa sono totalmente a carico della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 12 ottobre 2010, n. 22, nonché ai sensi dell'articolo 23, lettera d) del D.Lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Allegato

SCHEMA DEL PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA REGIONE PIEMONTE, LA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO PER L'ATTIVAZIONE DI N. 4 POSTI AGGIUNTIVI RISERVATI NEI CORSI DI LAUREA TRIENNALI DELLE PROFESSIONI SANITARIE, A DECORRERE DALL'ANNO ACCADEMICO 2022/2023.

Tra

la Regione Piemonte, codice fiscale 800876770016, rappresentata dal Presidente pro-tempore della Regione, domiciliato ai fini della presente convenzione a Torino, in Piazza Castello, n. 165

e

la Regione autonoma Valle d'Aosta, codice fiscale 80002270074, rappresentata dal Presidente pro-tempore della Regione, domiciliato ai fini della presente convenzione ad Aosta, in Piazza Deffeyes, n. 1

e

l'Università degli Studi di Torino, codice fiscale 80088230018, di seguito denominata Università, rappresentata dal Rettore pro-tempore,, domiciliato ai fini della presente convenzione a Torino, in Via Verdi, n. 8

premesso che

- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, all'articolo 6, comma 3, con riferimento alla formazione del personale di area sanitaria, prevede specificamente che:
 - a) essa avvenga in sede ospedaliera ovvero in altre strutture del Servizio Sanitario Nazionale e istituzioni private accreditate;
 - b) le Regioni e le Università attivino appositi protocolli d'intesa per l'espletamento dei corsi;
- la legge 10 agosto 2000, n. 251, ha disciplinato le “professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione, nonché della professione ostetrica”;
- con il decreto interministeriale del 19 febbraio 2009, recante “Determinazione delle classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270”, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ha regolamentato le classi di laurea delle professioni sanitarie, ai sensi del d.lgs. 502/1992;
- un apposito protocollo d'intesa, sottoscritto in data 12 maggio 2022, regola i rapporti tra la Regione Piemonte e l'Università degli Studi di Torino per l'attivazione dei corsi di laurea triennali e di laurea magistrale delle professioni sanitarie per gli anni accademici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
- la legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 31 luglio 2017, n. 11, recante “Disposizioni in materia di formazione specialistica di medici, veterinari e odontoiatri e di laureati non medici di area sanitaria, nonché di formazione universitaria per le professioni sanitarie. Abrogazione delle leggi regionali 31 agosto 1991, n. 37, e 30 gennaio 1998, n. 6” e, in particolare, l'articolo

- 8, comma 1, lettera a), stabilisce che la Regione può stipulare appositi protocolli d'intesa con le Università e le Regioni limitrofe (sedi di Università) per istituire posti aggiuntivi riservati nei corsi di laurea triennali delle professioni sanitarie a favore di studenti residenti nel territorio regionale;
- con nota del 25 gennaio 2022 (prot. n. 560/SAN) l'Assessorato sanità, salute e politiche sociali della Regione autonoma Valle d'Aosta ha richiesto all'Università degli Studi di Torino di poter attivare, per l'anno accademico 2022/2023, i seguenti posti:
 - n. 1 posto aggiuntivo riservato nel corso di laurea triennale in *educazione professionale*
 - n. 1 posto aggiuntivo riservato nel corso di laurea triennale in *fisioterapia*
 - n. 1 posto aggiuntivo riservato nel corso di laurea triennale in *ostetricia*
 - n. 1 posto aggiuntivo riservato nel corso di laurea triennale in *tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia*;
 - l'Università degli Studi di Torino, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5/2022/VII/1 del 26 maggio 2022, ha approvato il potenziale formativo dei corsi di studio programmati a livello nazionale per l'anno accademico 2022/2023, comprensivo del fabbisogno formativo espresso dalla Regione autonoma Valle d'Aosta;
 - con decreto ministeriale n. 583 del 24 giugno 2022 sono stati definiti le modalità e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato a livello nazionale per l'anno accademico 2022/2023;
 - con decreto ministeriale n. 1113 del 1° luglio 2022 sono stati definiti i posti provvisori disponibili per l'accesso ai corsi di laurea triennali delle professioni sanitarie destinati ai candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE residenti in Italia per l'anno accademico 2022/2023;
 - con decreto ministeriale n. 1114 del 1° luglio 2022 sono stati definiti i posti destinati ai candidati dei Paesi non UE residenti all'estero per l'accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale delle professioni sanitarie per l'anno accademico 2022/2023;
 - l'Università degli Studi di Torino con Decreto Rettorale n. 3499 del 7 luglio 2022, modificato successivamente dai Decreti Rettorali n. 4121 del 4 agosto 2022 e n. 4584 del 22 settembre 2022, ha emanato il bando per l'ammissione ai corsi di laurea triennali delle professioni sanitarie della Scuola di Medicina per l'anno accademico 2022/2023, con la riserva alla Valle d'Aosta dei seguenti posti:
 - n. 1 posto aggiuntivo riservato nel corso di laurea triennale in *educazione professionale*
 - n. 1 posto aggiuntivo riservato nel corso di laurea triennale in *fisioterapia*
 - n. 1 posto aggiuntivo riservato nel corso di laurea triennale in *ostetricia*
 - n. 1 posto aggiuntivo riservato nel corso di laurea triennale in *tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia*;
 - con decreto ministeriale n. 1074 del 13 settembre 2022 sono stati determinati i posti definitivi per l'accesso ai corsi di laurea triennali delle professioni sanitarie a.a. 2022/2023 destinati ai candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE residenti in Italia;
 - l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", prevede che gli accordi conclusi tra le pubbliche amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in

collaborazione di attività di interesse comune debbano essere sottoscritti, a pena di nullità degli stessi, con firma digitale, con firma elettronica avanzata ovvero con altra firma elettronica qualificata;

- il Regolamento UE 679/2016, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
- il Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, contiene “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)”;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

(Oggetto del protocollo d'intesa)

Il presente protocollo d'intesa disciplina i rapporti tra la Regione Piemonte, la Regione autonoma Valle d'Aosta e l'Università degli Studi di Torino per l'attivazione di un posto aggiuntivo riservato nel corso di laurea triennale in *educazione professionale*, di un posto aggiuntivo riservato nel corso di laurea triennale in *fisioterapia*, di un posto aggiuntivo riservato nel corso di laurea triennale in *ostetricia* e di un posto aggiuntivo riservato nel corso di laurea triennale in *tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia*, da destinare a studenti residenti in Valle d'Aosta, in relazione alla programmazione regionale del fabbisogno di professionisti sanitari, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. ___ del _____.

Art. 2

(Selezione dei candidati assegnatari dei posti aggiuntivi riservati)

Possono accedere ai posti aggiuntivi riservati, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettere a) e b) della citata legge regionale della Valle d'Aosta n. 11/2017, gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) che siano residenti in Valle d'Aosta da almeno tre anni alla data di presentazione della domanda di partecipazione alle prove di ammissione ai corsi di laurea;
- b) che siano utilmente collocati nelle graduatorie di accesso ai corsi di laurea triennali delle professioni sanitarie presso i quali sono stati attivati i posti aggiuntivi riservati, nel rispetto della normativa statale vigente.

Lo studente dovrà indicare nella domanda di accesso ai corsi di laurea triennali in *educazione professionale*, in *fisioterapia*, in *ostetricia* e in *tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia*, con inizio nell'anno accademico 2022/2023 (1° anno), che concorre per i posti aggiuntivi riservati assegnati alla Valle d'Aosta, autocertificando in tale sede il possesso del requisito della residenza di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), della l.r. n. 11/2017.

Gli studenti valdostani parteciperanno alla selezione per l'ammissione ai corsi di laurea triennali sopraindicati insieme agli altri candidati iscritti sui posti ordinari nella categoria amministrativa “*studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'articolo 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189*”, beneficiando dei relativi posti aggiuntivi riservati finanziati dalla Regione autonoma Valle d'Aosta, che verranno assegnati al migliore/ai migliori tra gli studenti valdostani presenti nelle graduatorie dei corsi di laurea in questione.

Eventuali ulteriori candidati valdostani, se utilmente posizionati nelle medesime graduatorie, saranno comunque ammessi ai corsi di studi di cui trattasi a prescindere dal presente protocollo d'intesa.

Per l'assegnazione dei posti aggiuntivi riservati agli studenti valdostani nei corsi di laurea sopraindicati si terrà quindi conto:

- dell'esito delle prove di ammissione ai corsi stessi, secondo l'ordinamento didattico universitario e la normativa vigente in materia;
- dell'accertamento medico dell'idoneità psico-fisica alla mansione specifica (i discenti sono equiparati ai "lavoratori", ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. 81/2008).

Art. 3

(Attività didattica e accordi attuativi)

Per lo svolgimento completo e adeguato della didattica nei corsi di laurea triennali in *educazione professionale*, in *fisioterapia*, in *ostetricia* e in *tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia* l'Università degli Studi di Torino assicura agli studenti della Valle d'Aosta le stesse condizioni previste dal protocollo d'intesa stipulato con la Regione Piemonte per l'attivazione dei corsi di cui si tratta, approvato con deliberazione della Giunta regionale del Piemonte n. 10-4695 del 25 febbraio 2022.

L'attività di tirocinio sarà svolta presso le strutture individuate dai Consigli dei corsi di laurea triennali sopraindicati.

Parte dell'attività di tirocinio dovrà essere svolta presso l'Azienda USL della Valle d'Aosta. A tali fini l'Università degli Studi di Torino e l'Azienda USL della Valle d'Aosta, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del d.lgs. 502/1992, provvedono a stipulare appositi accordi attuativi per regolamentare le modalità della reciproca collaborazione e la programmazione delle risorse umane e strutturali.

Gli accordi attuativi devono essere conformi allo schema tipo allegato al presente protocollo d'intesa (allegato n. 1).

Art. 4

(Oneri)

Per l'attivazione dei posti aggiuntivi riservati nei corsi di laurea triennali in *educazione professionale*, in *fisioterapia*, in *ostetricia* e in *tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia*, la Regione autonoma Valle d'Aosta riconosce all'Università degli Studi di Torino la somma di euro 4.100,00 per ciascun posto e per ogni anno accademico, quale costo marginale per le attività teoriche e tecnico-pratiche, per i servizi di segreteria e di tutorato degli studenti.

La precitata somma sarà corrisposta alla Scuola di Medicina dell'Università degli Studi di Torino, al termine dell'anno accademico di riferimento, sulla base della presentazione di un rendiconto dettagliato delle spese sostenute.

La Regione autonoma Valle d'Aosta ha a proprio carico, altresì, per il tramite dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, che vi provvede nell'ambito del finanziamento regionale a essa annualmente assegnato, i seguenti oneri:

1. gli oneri per l'accertamento medico di idoneità all'attività specifica e per la sorveglianza e tutela sanitaria degli studenti;
2. relativamente al periodo del tirocinio presso l'Azienda USL della Valle d'Aosta, gli oneri relativi all'erogazione del buono mensa, spendibile nelle mense dell'Azienda medesima, alle stesse condizioni riservate al personale con incarico di lavoro convenzionato;
3. gli oneri per le eventuali divise se richieste dalla struttura ospitante.

Eventuali oneri, derivanti dal percorso di tirocinio presso l'Azienda USL della Valle d'Aosta, verranno disciplinati nell'accordo attuativo di cui all'art. 3.

Non ci sono oneri a carico della Regione Piemonte.

Art. 5

(Commissione di valutazione)

Per la verifica dell'attuazione del presente protocollo e delle eventuali controversie potrà essere costituita presso il Settore A1406A "Sistemi organizzativi e risorse umane del S.S.R." della Direzione A14000 "Sanità" dell'Assessorato della Sanità della Regione Piemonte, una commissione composta da:

- n. 1 rappresentante della Regione autonoma Valle d'Aosta nella persona dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali o suo delegato;
- n. 1 rappresentante dell'Università degli Studi di Torino nella persona del Direttore della Scuola di Medicina o suo delegato;
- n. 1 rappresentante della Regione Piemonte nella persona dell'Assessore alla Sanità o suo delegato.

Art. 6

(Trattamento dei dati)

Le parti garantiscono il rispetto delle norme di legge applicabili al trattamento dei dati personali. In particolare, le parti assicurano il rispetto delle norme contenute nel d.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", nel regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e nel d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE".

Il responsabile della protezione dei dati della Regione Piemonte è raggiungibile al seguente indirizzo: dpo@regione.piemonte.it

Il responsabile della protezione dei dati della Regione autonoma Valle d'Aosta è raggiungibile ai seguenti indirizzi: privacy@pec.regione.vda.it o privacy@regione.vda.it, con una comunicazione avente per oggetto: "All'attenzione del DPO della Regione autonoma Valle d'Aosta".

Il responsabile della protezione dei dati dell'Università degli Studi di Torino è raggiungibile al seguente indirizzo: rpd@unito.it, con una comunicazione avente per oggetto: "All'attenzione del RPD dell'Università degli Studi di Torino".

Art. 7

(Durata)

Il presente protocollo d'intesa ha durata triennale, ovvero per il complessivo iter formativo dei corsi di laurea in *educazione professionale*, in *fisioterapia*, in *ostetricia* e in *tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia* attivati a decorrere dall'anno accademico 2022/2023 (1° anno).

Art. 8

(Modifiche in itinere)

È fatta salva la possibilità di apportare, su proposta dei soggetti contraenti, eventuali integrazioni e modifiche al presente protocollo d'intesa anche sulla base delle valutazioni e proposte specifiche espresse dalla Commissione di cui al precedente art. 5.

Art. 9

(Spese di bollo e di registrazione)

Il presente protocollo è soggetto a imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, Parte I, Allegato A, articolo 2 della Tariffa, che sarà assolta in modo virtuale dalla Regione autonoma Valle d'Aosta - Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Valle d'Aosta prot. n. 8174/2012.

Il presente protocollo sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e le relative spese saranno a carico della parte richiedente.

Art. 10

(Norma finale e Foro competente)

Eventuali controversie tra le parti circa l'interpretazione oppure circa l'applicazione del presente protocollo d'intesa, qualora non sia possibile comporre in via amministrativa, saranno deferite alla decisione del Foro di Torino.

Letto, firmato e sottoscritto

Torino, li _____

Regione Piemonte
Il Presidente

(Documento firmato digitalmente)

Regione autonoma Valle d'Aosta
Il Presidente

(Documento firmato digitalmente)

Università degli Studi di Torino
Il Magnifico Rettore

(Documento firmato digitalmente)

SCHEMA DI ACCORDO ATTUATIVO TRA L'AZIENDA USL DELLA VALLE D'AOSTA E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO RELATIVO ALLA FORMAZIONE CONCERNENTE I CORSI DI LAUREA TRIENNALI IN *EDUCAZIONE PROFESSIONALE*, IN *FISIOTERAPIA*, IN *OSTETRICIA* E IN *TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA* PER L'ANNO ACCADEMICO 2022/2023, DI CUI ALLA DGR _____ DEL _____.

L'Azienda USL della Valle d'Aosta, codice fiscale 91001750073, di seguito indicata come Azienda, nella persona del Direttore Generale, _____, domiciliato ai fini della presente convenzione ad Aosta, in via Guido Rey, n. 1

e

l'Università degli Studi di Torino, codice fiscale 80088230018, di seguito indicata come Università, nella persona del Rettore pro-tempore, _____, domiciliato ai fini della seguente convenzione a Torino, in Via Verdi n. 8, autorizzato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 7/2021/V/6 del 23 luglio 2021

premesso che

è stato sottoscritto il protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte, la Regione autonoma Valle d'Aosta e l'Università degli Studi di Torino relativo ai corsi di laurea triennali in *educazione professionale*, in *fisioterapia*, in *ostetricia* e in *tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia*, decorrere dall'anno accademico 2022/2023 con validità triennale di cui alla DGR n. _____ del _____, ai sensi del d.lgs. 502/1992;

convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

L'Università e l'Azienda, sulla base di quanto stabilito nel protocollo d'intesa Università, Regione Piemonte e Regione autonoma Valle d'Aosta succitato, approvato con DGR _____ in data _____, nell'ambito del percorso formativo dei corsi di laurea triennali in *educazione professionale*, in *fisioterapia*, in *ostetricia* e in *tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia* per l'anno accademico 2022/2023 con validità triennale, realizzano le sotto indicate attività didattiche:

.....
.....
.....
.....

Art. 2

L'Università e l'Azienda definiscono le risorse didattiche (tabella 1) e determinano le Strutture per lo svolgimento delle attività di tirocinio di cui all'articolo 1 (tabella 2).
L'Azienda individua un proprio referente didattico con il compito di tenere i rapporti tra l'Università e l'Azienda per quanto attiene l'organizzazione e la realizzazione del tirocinio (tabella n. 3).

Art. 3

Sulla base di quanto definito all'art. 4 (Oneri) del protocollo d'intesa Università-Regioni e su indicazione del Consiglio del corso di laurea relativamente alle esigenze formative del corso, l'Azienda sosterrà i seguenti oneri finanziari:

- gli oneri per l'accertamento medico di idoneità all'attività specifica e per la sorveglianza e tutela sanitaria degli studenti;
- relativamente al periodo di tirocinio presso l'Azienda, gli oneri relativi all'erogazione del buono mensa, spendibile nelle mense dell'Azienda, alle stesse condizioni riservate al personale con incarico di lavoro convenzionato;
- gli oneri per le eventuali divise se richieste dalla struttura ospitante.

Art. 4

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. 81/2008 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", gli studenti ai fini e per gli effetti delle disposizioni dello stesso d.lgs. devono essere intesi come "lavoratori", e in tal senso l'Azienda, sede di attività formativa/di tirocinio, si impegna a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente, in particolare:

- a) provvede all'accertamento medico nei confronti degli studenti al fine di valutarne l'idoneità psico-fisica alla mansione specifica;
- b) garantisce nei confronti degli studenti la formazione generale e specifica sulla sicurezza di cui all'articolo 37 "Formazione dei lavoratori e loro rappresentanti" del d.lgs. 81/2008, così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. m221/CSR del 21/12/2011, con produzione di attestazione finale;
- c) si impegna a dare comunicazione all'Università - Servizio Prevenzione e Protezione - Area Medicina e Chirurgia - Via Po, 31 - 10124 Torino, degli accertamenti sanitari effettuati.

Rimane inteso che gli obblighi di cui al d.lgs. 81/2008 per il personale dipendente dell'Azienda sono a carico dell'Azienda stessa.

Art. 5

Le parti garantiscono il rispetto delle norme contenute nel d.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", nel Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e nel d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE".

L'Azienda effettua operazioni di trattamento dei dati attraverso soggetti designati autorizzati, nel rispetto rigoroso della normativa sulla privacy, del codice di comportamento aziendale, delle misure di sicurezza e garanzia e delle policy in materia di sicurezza informatica.

Lo studente, in qualità di soggetto autorizzato dall'Azienda, è altresì tenuto:

- a seguire le istruzioni, le policy aziendali in materia di sicurezza e le sessioni informative o formative in materia di protezione dei dati personali;
- a segnalare tempestivamente eventuali perdite, violazioni di dati o anomalie (es. accessi impropri alla documentazione o agli applicativi) al Direttore della struttura o referente aziendale secondo la policy in materia di data breach;
- a mantenere, anche dopo la conclusione delle attività, la riservatezza sui dati, informazioni, progetti e documenti dei quali sia venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento delle attività in azienda.

Il responsabile della protezione dei dati dell'Università degli Studi di Torino è contattabile al seguente indirizzo: rpd@unito.it, con una comunicazione avente ad oggetto: "All'attenzione del RPD dell'Università degli Studi di Torino".

Il responsabile della protezione dei dati dell'Azienda USL della Valle d'Aosta è raggiungibile ai seguenti indirizzi: privacy@ausl.vda.it oppure dpo@pec.ausl.vda.it.

Le parti dichiarano reciprocamente che i dati personali riferiti agli studenti, raccolti nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, sono trattati esclusivamente per la finalità della convenzione medesima, mediante elaborazione manuale e/o automatizzata.

I suddetti dati potranno essere comunicati per gli obblighi di legge, sia a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, sia a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

L'Azienda dovrà tenere indenne e manlevare l'Università da tutte le richieste e responsabilità, dai danni, dalle spese sostenute come conseguenze delle attività di trattamento di dati in violazione della normativa vigente qualora non imputabili alla stessa Università.

Art. 6

L'Università e l'Azienda, secondo le rispettive competenze, attiveranno le coperture assicurative previste dalla legge a favore dei lavoratori dipendenti ed equiparati, fermo restando che l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli studenti a norma del D.P.R. 30.06.1965, n. 1124, nonché l'assicurazione per responsabilità civile contro terzi connessa con l'attività formativa e didattica specifica, compete all'Università.

Art. 7

L'Azienda e l'Università convengono che le verifiche e/o le controversie relative al presente accordo vedranno quale organo competente la Commissione di valutazione di cui all'articolo 5 del protocollo d'intesa.

Art. 8

Il presente accordo è soggetto a imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, Parte I, Allegato A, articolo 2 della Tariffa, che sarà assolta in modo virtuale dall'Azienda. Il presente Accordo sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e le relative spese saranno a carico della parte richiedente.

Art. 9

Il presente accordo ha durata corrispondente alla validità del protocollo d'intesa di cui in premessa.

Art. 10

Per tutto ciò che non è previsto nel presente accordo si fa riferimento al protocollo d'intesa.

Letto, firmato e sottoscritto

Il Magnifico Rettore

(Documento firmato digitalmente)

Il Direttore Generale

(Documento firmato digitalmente)

Tabella 1 dell'Accordo attuativo

RISORSE DIDATTICHE

.....
.....
.....

Tabella 2 dell'Accordo attuativo

STRUTTURE SANITARIE AZIENDALI

.....
.....
.....

Tabella 3 dell'Accordo attuativo

REFERENTE DIDATTICO

.....
.....